



COMUNE DI CITTADUCALE

Provincia di RIETI

Corso Mazzini, 111 – 02015 Cittaducale (RI)
comunecittaducale@viapec.net

Richiesta Assegno di maternità

L'assegno di maternità di base, anche detto "assegno di maternità dei Comuni", è un contributo mensile concesso per 5 mesi alle madri che non hanno accesso ad altre indennità di maternità e con ISEE inferiore ad una certa soglia, pagato dall'INPS (art. 66 legge 448 1998 - articolo 74 del d.lgs. n. 151/2001).

L'assegno spetta per l'intero importo per i nati, adottati, in affidamento preadottivo se la lavoratrice non beneficia dell'indennità di maternità. Se invece la lavoratrice percepisce un'indennità di maternità inferiore all'assegno di maternità del Comune, l'importo corrisponde alla differenza rispetto alla prestazione complessiva.

La domanda di assegno di maternità del Comune deve essere presentata al Comune di residenza, entro 6 mesi dalla nascita del figlio o dalla data di ingresso del minore in famiglia in caso di adozione. L'assegno può essere richiesto dalle madri residenti nel territorio di Cittaducale, cittadine italiane, comunitarie o se extra-comunitarie, deve essere in possesso di:

- ☐ Status di rifugiato/asilo politico o di protezione sussidiaria oppure ne deve essere in possesso il coniuge (art. 27 del D. lgs n. 251/07);
- ☐ Carta di soggiorno (art. 9 del D.Lgs. 286/98)
- ☐ Carta di soggiorno per i familiari del cittadino comunitario (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 30/07)
- ☐ Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (art. 9 del D.Lgs. 3/07)
- ☐ Ricevuta della richiesta del Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e delle Carte di soggiorno suddette.
- ☐ Permesso unico di lavoro, ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002; c) ai cittadini di paesi terzi che sono stati ammessi in uno Stato membro a fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale).

La richiedente non deve beneficiare di alcuna forma di tutela economica della maternità, oppure ne può beneficiare in misura inferiore al valore dell'assegno. Il Comune, dopo avere controllato la sussistenza di tutti i requisiti, concede o nega l'assegno. In caso di concessione, trasmette all'INPS i dati necessari per il pagamento. L'INPS eroga il contributo mediante la modalità indicata nella richiesta